DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE MILITARE

Art. 4

Assegno funzionale

Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1 gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi:

a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio;

b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, ne' con gli importi ed i benefici previsti dall'articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'. (1)

Versione in vigore dal 7 ottobre 1995, non più in vigore dal 25 luglio 1996 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare
Estremi	Legge 8 agosto 1990, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1990

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli assegni funzionali pensionabili di cui al suddetto articolo sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Ruolo lire lire ----- ---- ---- Ruolo dei volontari..... 1.365.000 1.785.000 Ruolo dei sergenti..... 1.785.000 2.625.000 Ruolo dei marescialli..... 1.820.000 2.675.000".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-trattamento-economico-del-personale/art-4-assegno-funzionale/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it